



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA A. SAVINIO, 43"

RMIC8EH00G

Via A. Savinio, 43 - 00141 - ROMA

☎/Fax 06/82000065 ✉ rmic8eh00g@istruzione.it

PEC: rmic8eh00g@istruzione.it

Prot. n. 2501 VI.9
del 08.10.2020

Al personale scolastico
Docente ed ATA

Oggetto: Aggiornamenti DVR nn. 11 e 12 – Disposizioni normative in materia di sicurezza Covid

Si trasmettono, in allegato, gli Aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi di cui in oggetto, con le relative sottoscrizioni.

Tutti i destinatari devono leggerli e firmare per presa visione l'elenco nominativo che sarà predisposto da ciascun docente vicario/referente di plesso per la rispettiva sede scolastica. Completate le firme, i fogli saranno restituiti alla scrivente.

Si coglie l'occasione per ricordare che devono essere consegnati al docente vicario anche i moduli firmati dai genitori per presa visione e sottoscrizione dei documenti pubblicati sul sito dall'inizio dell'anno scolastico, raccolti per ciascuna classe.

Si raccomanda, altresì, la costante osservanza delle comuni regole di sicurezza (distanziamento tra gli alunni coi segnaposto e tra questi e i docenti e tra gli adulti in generale, l'uso della mascherina anche all'aperto salvo se impegnati in attività motoria col distanziamento interpersonale di almeno due metri, igiene delle mani, periodica areazione degli spazi, costante pulizia e igienizzazione dei locali scolastici e degli arredi con particolare attenzione a maniglie, pulsanti, ecc.).

Si ricorda che i docenti devono registrare gli spostamenti in classi diverse dalla propria o eventuali spostamenti degli alunni diversi dall'ordinaria organizzazione delle classi ed aule (per consentire un chiaro tracciamento dei contatti scolastici in caso di necessità) nonché comunicare al Referente Covid assenze anomale nella classe, se ad es. raggiungono circa il 40 % del totale per la conseguente segnalazione all'Asl. Anche i casi di alunni con sintomatologia sospetta insorta a scuola (con isolamento nel locale Covid) o a casa (su comunicazione della famiglia) devono essere segnalati all'Asl tramite Referente Covid.

Si comunica, infine, che sono pubblicate sul sito, nella sezione Avvisi e Protocolli, le seguenti note di cui si raccomanda a tutti di prendere visione:

- ✓ **M.I. - Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato. (sintesi al punto 1)**

- ✓ **M. Salute - Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.** (sintesi al punto 2)
- ✓ **Inps - Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".**
- ✓ **Inail – Chiarimenti in ordine alle certificazioni mediche da produrre in caso quarantena o isolamento fiduciario** (sintesi al punto 3)

1) Il Ministero dell'istruzione ha emanato una nota sulla **gestione dei lavoratori fragili** in cui si affronta, in primo luogo, il problema della definizione della fragilità, confermando quanto sostenuto nella circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della sanità dello scorso 4 settembre; si individua chi è competente all'asseverazione della condizione di fragilità fornendo indicazioni procedurali specifiche; si declinano, infine, le conseguenze dell'accertamento della condizione di fragilità, a seconda che tale condizione attenga al personale docente, educativo ed Ata a tempo indeterminato oppure al personale a tempo determinato. Sia per il personale a tempo indeterminato sia per il personale a tempo determinato, nel caso sia formulato un giudizio di idoneità con prescrizioni, è ovviamente compito del dirigente adempiere alle prescrizioni impartite e adottare tutte le cautele e i suggerimenti eventualmente espressi dal medico competente e compatibili con l'organizzazione del servizio.

Nel caso in cui invece il medico competente formuli un giudizio di inidoneità temporanea nei confronti di dipendenti a tempo indeterminato, occorre distinguere a seconda che si tratti di inidoneità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, oppure di inidoneità a svolgere la specifica mansione del profilo.

Nel primo caso, il dipendente viene collocato in malattia d'ufficio. Nel secondo caso si dà applicazione all'art. 2, comma 4 del CCNI 2008 sulle utilizzazioni del personale dichiarato inidoneo per quanto riguarda il personale docente ed educativo e all'art. 4 dello stesso CCNI per il personale ATA: ciò significa che, a domanda dell'interessato, lo stesso sarà utilizzato riportando per il personale docente ed educativo l'orario di lavoro a 36 ore. Al personale docente ed educativo utilizzato è consentito il ricorso alla modalità di lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017. Anche il personale ATA può ricorrere, là dove compatibile con le mansioni svolte, alle condizioni previste dalla legge n. 81/2017 (in particolare gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici).

Per il personale a tempo determinato, escluso dall'ambito di applicazione del CCNI del 2008, infine, l'unica possibilità – in caso di inidoneità temporanea – è il collocamento in malattia d'ufficio. Chi è già stato dichiarato fragile prima dell'assunzione del servizio, non potrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, ma manterrà la posizione in graduatoria.

Si rinvia alla Nota

2) Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predisporre, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l'uno dall'altro risultati negativi, "Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità".

In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Si rinvia alla Nota

- 3) L' art. 87 del Decreto Legge n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 47) prevede che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dovute al Covid 19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

In tal caso, la certificazione – comprensiva di diagnosi – deve essere richiesta al medico curante e trasmessa alla struttura di appartenenza.

*F.to Il Dirigente scolastico
Angela Maria Marrucci*